Chiarimento 1:
Le variazioni di volume energetico ammesse in corso d'anno su ciascun lotto sono da intendersi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 311 comma 4 del DPR 207/10, ovvero entro il limite del ±20%.

Chiarimento 2:
Il carattere di *non interrompibilità della fornitura* è da intendersi come mancata adesione al "servizio di interrompibilità del carico" di cui all'articolo 1 della Del.111/06 AEEG e alla Del. ARG/elt 187/10 AEEG. Si tratta del servizio VOLONTARIO per cui alcune utenze accettano di essere disalimentate per prime in caso di emergenza sul sistema elettrico nazionale, a fronte di un corrispettivo pagato da Terna.

Chiarimento 3:
Si chiarisce che le penali previste dal disciplinare *per ritardato switch delle utenze* saranno applicate sia che non venga attivata nei termini prevista la totalità delle utenze di un socio, sia che tale ritardo avvenga solo per alcune utenze ("esecuzione della fornitura in maniera parzialmente difforme"). In entrambi casi, la penale di 150 €/giorno prevista dal disciplinare non sarà applicata "per utenza", ma per "tranche" di attivazione (mensilità in cui esiste nel lotto almeno un'utenza non attivata).
Le penali indicate saranno applicate nel pieno rispetto del tetto previsto dagli artt. 298 e 145 comma 3 del Regolamento. A tal fine, per "ammontare netto contrattuale" si intenderà la sommatoria dell'onere presunto annuo di fornitura (vedasi disciplinare) associato alle utenze non attivate.

Chiarimento 4:
Si chiarisce che le penali previste dal disciplinare *per ritardato invio dei dati di consumo e per ritardata attivazione del servizio di trasmissione del flusso dei dati di fatturazione* saranno saranno applicate nel pieno rispetto del tetto previsto dagli artt. 298 e 145 comma 3 del Regolamento. A tal fine, per "ammontare netto contrattuale" si intenderà l'onere presunto annuo di fornitura dell'insieme dei lotti assegnati al fornitore.